



STUDIO GI S.a.s. di Santi Gabriele & C.
Via Nilde Iotti 7/A 42021 Barco (RE)
Tel. 0522 875540 e-mail= consulenzabibbiano@gmail.com

◆◆◆ Circolare Informativa ◆◆◆

SICUREZZA GENERALE DEI PRODOTTI

Il Regolamento UE n. 2023/988 è la nuova normativa europea, che abroga le precedenti Direttive 2001/95/CE e 87/357/CEE, concernente la sicurezza generale dei prodotti, che ha l'obiettivo di garantire un livello elevato di protezione dei consumatori e condizioni di parità per le imprese, migliorando il funzionamento del mercato interno dell'Unione europea. Stabilisce norme essenziali in materia di sicurezza dei prodotti di consumo immessi o messi a disposizione sul mercato.

Tale Reg. UE è stato pubblicato il 23 maggio 2023 ed è **in vigore dal 14 dicembre 2024**. Dopo tale data i prodotti soggiacenti a tale Regolamento potranno essere messi a disposizione solo ed esclusivamente se soddisfano i requisiti stabiliti.

Si applica a tutti i prodotti di consumo immessi sul mercato europeo, sia nuovi che usati, riparati o ricondizionati, a meno che non esistano norme specifiche che regolano la sicurezza di quei prodotti o che tale tipologia di prodotti sia espressamente esclusa dall'ambito di applicazione del Regolamento.

Si intende come "prodotto" qualsiasi articolo, interconnesso o meno ad altri articoli, fornito o reso disponibile a titolo oneroso o gratuito, anche nel quadro di una prestazione di servizi, ai consumatori o suscettibile, in condizione ragionevolmente prevedibile, di essere utilizzato dai consumatori, anche se non loro destinato.

Si intende invece come "prodotto sicuro" qualsiasi prodotto che, in condizioni normali o ragionevolmente prevedibili di uso, compresa la durata effettiva dell'uso, non presenta alcun rischio o solo rischi minimi compatibili con l'uso del prodotto, considerati accettabili e coerenti con un elevato livello di protezione della salute e della sicurezza dei consumatori.

Sono diversi i prodotti che dovranno essere rivalutati, tenendo altresì in considerazione anche questo nuovo Reg. UE, come: abbigliamento ed accessori, articoli sanitari, cosmetici e per la cura personale, elettronica di consumo, i software, articoli per bambini e per la puericultura, articoli per la casa, complementi d'arredo, articoli per il tempo libero, per il fitness, articoli per gli animali, ecc.

Alcune esclusioni dal Reg. UE sono: i medicinali per uso umano e veterinario, le piante e gli animali vivi, gli alimenti, i mangimi, gli aeromobili, gli oggetti d'antiquariato.

Non si fanno distinzioni tra prodotti acquistabili liberamente sul mercato da consumatori o per scopi professionali; ad esempio quando viene apposta la dicitura "per uso professionale" e comunque il prodotto è acquistabile da parte dei consumatori presso un punto vendita fisico o un sito online.

Le nuove regole devono essere rispettate anche per le vendite online o a domicilio.

L'obbligo di adeguare i prodotti al nuovo Reg. UE spetta al Fabbricante (operatore economico), ovvero alla persona fisica o giuridica che fabbrica il prodotto, oppure lo fa progettare o fabbricare da terzi e lo commercializza apponendovi il proprio nome o marchio. Pertanto viene considerato Fabbricante chi vende, apponendo la propria denominazione commerciale sul prodotto.



Anche una persona fisica o giuridica, diversa dal Fabbricante, che modifica sostanzialmente il prodotto è considerato Fabbricante ai fini del Reg. UE, per la parte di prodotto interessata dalla modifica o per l'intero prodotto, se la modifica sostanziale ha un impatto sulla sicurezza.

Il Fabbricante è tenuto a indicare il nome, la denominazione commerciale o il marchio registrato, nonché l'indirizzo postale ed elettronico a cui essere contattato e, se diverso, quello del punto di contatto stabilito nell'Unione europea.

Sempre il **Fabbricante deve accompagnare il prodotto da istruzioni e informazioni chiare sulla sicurezza in una lingua che possa essere facilmente compresa dai consumatori**, secondo quanto determinato dallo Stato Membro in cui il prodotto è messo a disposizione sul mercato¹.

Il Reg. UE non prevede una vera e propria marcatura CE del prodotto, come pure l'emissione di una dichiarazione di conformità UE, come invece stabiliscono alcune delle Direttive UE o Regolamenti EU specifici.

I Fabbricanti coinvolti dal Reg. UE devono gestire tutte le attività, anche quella di post vendita, ivi inclusi i reclami che possono pervenire dai consumatori. Allo scopo lo stesso Fabbricante deve istituire un registro dei reclami e deve indagare sui reclami presentati e sulle informazioni ricevute sugli incidenti concernenti la sicurezza dei prodotti, che hanno messo a disposizione sul mercato e che il reclamante ha indicato come pericolosi e delle eventuali misure di sicurezza che ha adottato o che ritiene di adottare.

Il Reg. UE, pone anche in capo ai rappresentanti autorizzati, agli importatori e/o ai distributori, obblighi specifici, se facenti parte della catena di distribuzione, ovvero ai sensi del Reg. UE considerati operatori economici, ovvero soggetti con obblighi di relazione alla fabbricazione dei prodotti o alla loro messa a disposizione sul mercato.

Ad esempio se il rapporto commerciale con il consumatore non è diretto, ma vi sono anche dei distributori o rivenditori, anche questi devono adoperarsi per fare sì che i prodotti che verranno immessi sul mercato, siano reputati sicuri e nel caso contrario devono informare immediatamente il Fabbricante.

Gli operatori economici della catena di fornitura sono tenuti altresì, in caso abbiano motivo di credere che un prodotto da loro immesso sul mercato sia pericoloso, a informare direttamente l'Autorità competente tramite il portale Safety Business Gateway.

E' necessario che gli stessi operatori economici si registrino sul portale per garantire la tutela dei consumatori e, nel caso di fornitori di mercati online, indicare il punto di contatto unico per garantire una comunicazione diretta per via elettronica con le Autorità di vigilanza del mercato.

¹ Tale requisito non si applica se il prodotto può essere utilizzato in modo sicuro e come previsto da Fabbricante senza tali istruzioni e informazioni di sicurezza.